

Numero

2772

sl

2

Bellinzona

31 maggio 2023

Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 41 11

fax +41 91 814 44 35

e-mail can@ti.ch

web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

vista la richiesta di approvazione della **variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Centovalli**,

concernente la variante “Nuova sorgente Salviröi e nuovo serbatoio Lionza”

presentata dal Municipio il 10 gennaio 2023,

richiamato l'art. 35 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST),

considera quanto segue.

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), *“la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.”*

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 LST). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 LST); pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr. artt. 20, 21 e 23 LST).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. LST) o con quella semplificata (artt. 34 seg. LST; cfr. art. 33 cpv. 3 LST).

È possibile far capo alla procedura semplificata nei casi di poco conto, vale a dire per le modifiche che mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche, interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 mq oppure in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade (art. 34 LST).

Queste modifiche sono adottate dal Municipio e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato, previa pubblicazione (art. 35 LST).

Secondo la legislazione ticinese, il Consiglio di Stato dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie e la loro congruenza con il piano regolatore (art. 43 cpv. 2 RLST); ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *"il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti"*.

1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). Le loro ubicazioni e dimensioni vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio (artt. 1 e 3 LPT). In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv. 3).

In generale, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

In particolare, un terreno può essere assegnato alla zona edificabile, se è idoneo ad essere costruito e sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (art. 15 cpv. 4 LPT).

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha approvato le schede di PD che danno seguito alla modifica di cui sopra, in particolare la R1 *"Modello territoriale cantonale"*, la R6 *"Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili"* e la R10 *"Qualità degli insediamenti"*.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

L'art. 15 LPT pone pertanto le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azonamento è escluso a priori. Non basta, invece, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle altre idoneità. Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.5.

1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF), il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione vengano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv. 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST), secondo il quale il regolamento edilizio attribuisce appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

In particolare, nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione

fonica elevata possono essere delimitate soltanto laddove le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o dove questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 1 LPAmb).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. LST, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. È quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI MODIFICA

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti:

- a) Piano di variante (1:2000, settembre 2022);
- b) Modifica art. 38 NAPR (settembre 2022);
- c) Rapporto di pianificazione (settembre 2022);

Nell'incarto sono inoltre presenti i seguenti documenti di base:

- d) Compenso agricolo per la Variante di PR di poco conto (settembre 2022);

2.2. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI

Il Comune ha presentato la modifica in oggetto sia in forma di elaborati grafici cartacei che di geodati.

Dal loro esame, risulta che gli elaborati grafici cartacei soddisfano i requisiti essenziali di scala, qualità e chiarezza (art. 26 cpv. 3 RLST) e che i geodati sono conformi al modello della Confederazione (artt. 1 cpv. 1, 8 e allegato 1, dell'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008, OGI).

2.3. ESAME DELLE CONDIZIONI PROCEDURALI

2.3.1. Contenuto della modifica

Con la variante sottoposta il Municipio propone di creare due nuove zone pianificatorie per attrezzature pubbliche (AP) per la realizzazione di una nuova camera di presa d'acqua da una sorgente sul mappale 917 RFD e la realizzazione del serbatoio sul mappale 588 RFD Centovalli-Borgnone. Nello specifico si vuole inserire una zona sovrapposta al bosco per attrezzature pubbliche nominata AP-OP sul fmn 917 che ospiterà l'opera di presa, e sottrazione di ca. 177 m² di *zona agricola* al quale sarà assegnata la destinazione AP-SE sul quale sorgerà il serbatoio.

2.3.2. Condizioni procedurali

***a* Premessa**

In data 10 gennaio 2023 il Municipio di Centovalli-Borgnone ha presentato al Dipartimento del territorio formale richiesta di approvazione della variante. Gli atti inoltrati sono stati messi in consultazione presso i Servizi cantonali competenti per valutazione.

***b* Principio**

La modifica in oggetto comporta una modifica che interessa una superficie di terreno non superiore a 3000 mq (art. 34 lett. c LST).

La stessa adempie quindi i criteri di legge per l'adozione della procedura semplificata.

c Procedura

La pubblicazione della variante è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n. RP-TI20-0000000083 del 31.10.2022 e all'albo comunale; ai proprietari fondiari direttamente toccati è stato notificato l'avviso personale (art. 43 cpv. 1 RLST). Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale, dal 31 ottobre 2022 al 29 novembre 2022, conformemente all'art. 35 cpv. 2 LST.

Al Consiglio di Stato non sono pervenuti ricorsi contro la variante.

Sono pertanto adempiute le condizioni procedurali per l'adozione della procedura semplificata.

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio della natura e del paesaggio 04-05-2023
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo 13-02-2023
- Sezione dell'agricoltura 06-02-2023
- Sezione forestale 06-03-2023
- Sezione della logistica 27-01-2023

3.2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

3.2.1. Conformità con la pianificazione di ordine superiore

Il diritto federale fissa i principi applicabili alla delimitazione delle zone edificabili, agricole e protette, in modo da assicurare la separazione delle zone edificabili da quelle non edificabili. Le zone dell'art. 18 LPT sono assoggettate allo stesso principio di base, secondo il quale le zone edificabili sono separate dalle altre zone. Quando le zone e i territori dell'art. 18 LPT sono integrate nelle zone edificabili, vale a dire quando s'inseriscono nel contesto edificato e partecipano allo sviluppo dell'agglomerato in complementarietà con l'ambiente già costruito, le stesse hanno valenza di zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. Quando invece le altre zone dell'art. 18 LPT sono destinate a rispondere a dei bisogni specifici fuori delle zone edificabili che sono di principio imposte dalla loro destinazione nel luogo previsto, esse sono soggette al regime di fuori zona. Ciò posto, per loro natura la codifica delle stesse non costituisce un ampliamento di zona edificabile in contrasto con quanto stabilito dalla scheda R6 del Piano direttore cantonale.

La zona per scopi pubblici interessata dalla presente procedura di modifica del PR risponde a quest'ultima categoria di zone. L'ubicazione è, infatti, vincolata da esigenze tecniche.

3.2.2. Cambio di destinazione

L'esame dei contenuti della modifica proposta, effettuata sulla base della documentazione trasmessa, consente di appurare che la stessa sia adeguata al perseguimento dello scopo previsto, sostenuta dal necessario interesse pubblico ed in linea con i disposti di legge di ordine superiore. Considerato inoltre che il cambio di destinazione proposto non solleva particolari problematiche dal profilo della legalità e da quello dell'opportunità, lo stesso è condiviso.

3.2.3 Regolamento edilizio/Norme di attuazione

Con la variante di PR in approvazione, il Comune ha altresì adeguato il palinsesto normativo del Piano regolatore in funzione della nuova pianificazione proposta in questa sede, aggiungendo all'art. 38 NAPR delle prescrizioni particolari alle zone proposte AP-SE e AP-OP.

Nel merito dell'art. 38 oggetto della variante in approvazione non ci sono osservazioni; lo stesso è pertanto condiviso nella forma adottata dal Comune.

3.2.4. Valutazione degli aspetti ambientali

Si segnala che il nuovo serbatoio è previsto all'interno del prato secco d'importanza nazionale n. 1401 *Lionza* dell'Inventario federale dei prati e pascoli secchi di importanza nazionale.

In base all'art. 6 dell'Ordinanza federale sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale gli oggetti devono essere conservati intatti. Derghe sono possibili soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione.

Nel caso specifico, considerato l'interesse pubblico legato all'approvvigionamento di acqua potabile e preso atto del Rapporto inerente al vincolo di ubicazione vincolata, l'Ufficio della natura e del paesaggio ritiene di poter entrare in materia per quanto riguarda la nuova zona AP-SE.

Per minimizzare gli impatti sul biotopo e data l'importanza del comparto, nell'ambito della progettazione e della realizzazione del serbatoio saranno da prevedere diverse misure a protezione e conservazione dello stesso, che sebbene esulano dalla procedura pianificatoria il comune dovrà renderne atto in fase edilizia, e vengono pertanto elencate qui di seguito:

- a) Il serbatoio dovrà essere interamente interrato. In alternativa può entrare in linea di conto un rivestimento della facciata con un muro a secco (senza retromuro in calcestruzzo) realizzato con pietrame del luogo, non squadrato.
- b) Il portale di accesso al serbatoio dovrà essere rivestito in pietra naturale.
- c) Le aree di scavo dovranno essere ricoltivate con lo strato erboso di origine. In tal senso si dovranno predisporre gli interventi di scavo in modo tale da scarificare e conservare intatto lo strato erbaceo che dovrà essere

- sistemato a lato. Questo materiale dovrà essere risistemato il prima possibile sopra lo scavo in modo tale da evitare il suo deperimento.
- d) Il settore di scavo dovrà inoltre essere seminato con del fiorume proveniente da superfici adiacenti. In questo modo l'impatto sulle cenosi e sulle specie vegetali presenti verrà minimizzato. Si dovrà pertanto prevedere la raccolta anticipata di una sufficiente quantità di fiorume.
 - e) Se necessario (a dipendenza della pendenza) si provvederà a posare della stuoia di cocco fintanto che le superfici impattate non si saranno completamente rinverdite e consolidate.
 - f) Lungo il tracciato della pista di cantiere dovrà essere collocata una stuoia - da rimuovere al termine dei lavori - e dovrà anch'esso essere riseminato utilizzando unicamente fiorume raccolto in loco.
 - g) Le aree di cantiere dovranno essere monitorate mediante un rilievo della vegetazione durante i due anni seguenti agli interventi, al fine di verificare la corretta ricoltivazione delle aree di scavo.
 - h) Tutte le misure di mitigazione dovranno essere pianificate in dettaglio e seguite da uno specialista (accompagnamento ambientale dei lavori, AAL).

Si porta all'attenzione che resta comunque riservata la posizione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM al quale, conformemente all'art. 27 dell'Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), dovrà essere trasmessa la decisione di approvazione (indirizzo: UFAM, Divisione biodiversità e paesaggio, 3003 Berna).

3.2.5. Sottrazione di territorio agricolo

La sottrazione di superfici idonee all'uso agricolo deve di regola essere compensata realmente (art. 9 LTAgr); qualora invece la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, deve essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTAgr).

Si constata che il Municipio, considerata l'esigua sottrazione di zona agricola, non ha verificato la possibilità di procedere con una compensazione reale ai sensi della LTAgr, ed ha calcolato una compensazione pecuniaria pari a CHF 583.-.

Ciò premesso il contributo pecuniario determinato dallo scrivente Consiglio (art. 43 cpv. 2 RLst) è il seguente.

	Identificazione fondi	A Superficie mq	B Valore di reddito agricolo CHF/mq	C Coefficiente art. 3 RLTAgr	Contributo parziale AxBxC fr.	Contributo pecuniario fr.
Riduzioni	588	177.3	0.129	30	686	
Tot. riduzioni		177.3			686	686
Contributo pecuniario (art. 3 cpv 1 RLTAgr)						686
Aliquota di riduzione (art. 3 cpv 2 RLTAgr)						15%
Riduzione in funzione della forza finanziaria (art. 3 cpv 2 RLTAgr)						102.92
Contributo pecuniario netto						583

Essendo il contributo pecuniario sostitutivo inferiore a CHF 1'000.-, lo stesso non viene prelevato.

3.2.6. Osservazioni formali

Ai sensi dell'art. 21 lett. d e art. 22 lett. cpv. 3 lett. c RLCFo, l'installazione di un'opera di captazione in bosco adempie alle condizioni di deroga per le utilizzazioni dannose vietate. Non è pertanto necessaria l'istituzione della zona AP-OP, ed è dunque stralciata quale modifica d'ufficio.

4. DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Centovalli-Borgnone composta dai seguenti atti:

- a) Piano di variante (1:2000, settembre 2022);
- b) Modifica art. 38 NAPR (settembre 2022);
- c) Rapporto di pianificazione (settembre 2022);

2. Pubblicazione e notificazione

2.1. La presente risoluzione:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Centovalli

3. Rimedi di diritto

3.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione.

3.3. È legittimato a ricorrere il Comune.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

5. COMUNICAZIONE

Invio per raccomandata a:

Municipio di Centovalli
Vicolo San Gottardo 1
6655 Intragna

Invio interno a:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)

Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)

Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)

Sezione della logistica (dfe-sl.richieste@ti.ch)

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)

Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch)

Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 2.1 (can-fu@ti.ch)